

Pellati

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

CAPRIOLO, CHIAVARINA, CARUTTI, VALVASSORI, CAVALLINI G.,
BOTTERO, ARA, MICHELINI G. B., SINEO

Accertamento del numero dei Deputati impiegati regii stipendiati.

Tornata del 23 maggio 1860

SIGNORI,

La Commissione, cui onoraste del mandato di accertare il numero e la qualità dei funzionari e degli impiegati che a norma degli articoli 97, 99 e 100 della legge elettorale, possono sedere in questa Camera, riuscì finalmente, dopo lunghe indagini e reiterate richieste, a comporre il seguente elenco, che ora si pregia di rassegnare alle savie vostre deliberazioni.

Elenco degl'impiegati.

Ministero di guerra.

- 1 — Brignone cavaliere Filippo, maggior generale.
- 2 — Cadorna cavaliere Raffaele, id.
- 3 — Cialdini cavaliere Enrico, luogotenente generale.
- 4 — Cucchiari cavaliere Domenico, id.
- ~~5 — Castelli cavaliere Luigi, luogotenente colonnello.~~
- 6 — Ferrero Della Marmora cavaliere Alfonso, generale.
- 7 — Fontanelli marchese Camillo, maggiore.
- 8 — Gorini Carlo, maggiore.
- 9 — Marabotto cavaliere Francesco, colonnello d'artiglieria.
- ~~10 — Malenchini cavaliere Vincenzo, luogotenente colonnello.~~
- 11 — Pescetto cavaliere Federico, luogotenente del genio.

*1
2
3
4
5
6
7
8
9
10*

I Colonnello

11 (36)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
Bianchi Celestino, segretario generale,

- 2
12 — Petitti-Baglione di Roreto cavaliere Agostino, maggiore generale.
13 — Ricassoli cavaliere Vincenzo, maggiore di stato maggiore.
14 — Ruffini nobile Giovanni Battista, maggiore comandante la scuola di Modena.
15 — Somis di Chiavrie cavaliere Aristide, maggiore generale.

Ministero esteri.

- 16 — Carutti commendatore Domenico, segretario generale.

Ministero interni.

- 17 — Armelongo Leonzio, segretario generale nell'Emilia.
18 — Deandrei commendatore Giovanni, consigliere di Stato.
19 — Melegari cavaliere Amedeo, id.
20 — Oytana cavaliere Giovanni Battista, id.
21 — Tonello cavaliere Michelangelo, id.
22 — Guglianetti Francesco, segretario generale.
23 — Demaria cavaliere Carlo, membro del Consiglio superiore di sanità ed ispettore generale per gli studi universitari.
24 — Gastaldetti professore Celestino, membro del Consiglio superiore di sanità.

Ministero grazia e giustizia.

- 25 — 1) Alvigini commendatore Andrea, consigliere di cassazione a Milano.
26 — 2) Borgatti Francesco, consigliere di cassazione a Bologna.
27 — 3) Leo Pietro, consigliere d'appello in Cagliari.
28 — 4) Loi Effisio, id.
29 — 5) Mangini ~~Corona~~, consigliere d'appello in Genova. *I. Molando*
30 — 6) Ruseoni Pietro, consigliere d'appello in Milano.
31 — 7) Pescatore cavaliere Matteo, consigliere di cassazione in Milano.
32 — 8) Pellegrini Giuseppe, consigliere del tribunale ~~superiore~~ *I. Imprimmo* di revisione in Modena.
33 — Manfredi professore Giuseppe, segretario generale nell'Emilia.

Ministero marina.

- 34 — Bo cavaliere dottore Angelo, direttore generale della sanità marittima.
35 — Pellione di Persano cavaliere Carlo, contrammiraglio.
36 — Mattei cavaliere Felice, ingegnere direttore delle costruzioni navali.

Ministero istruzione pubblica.

- 37 — Alasia, cavaliere Giuseppe, segretario generale.
38 — 1) Bona dottore Bartolommeo, professore di grammatica superiore e di greco.
38 39 — 2) Bonghi Roggiero, professore di filosofia in Pavia.

- 39 ~~40~~ — 5) Chio cavaliere Felice, professore di fisica superiore in Torino.
- 41 — 4) Cipriani Emilio, professore in aspettativa.
- 42 ~~42~~ — 3) Ercolani Giovanni Battista, professore di anatomia veterinaria in Torino.
- 40 45 — 6) Gherardi Silvestro, professore di fisica sperimentale in Torino.
- 41 44 — 7) Giorgini Giovanni Battista, professore di storia del dritto in Pisa.
- 42 45 — 8) Fioruzzi Carlo, professore di legislazione criminale in Piacenza.
- ~~46~~ — 9) Fabrizi Giovanni, professore di legislazione criminale in Pisa.
- 43 47 — 10) Imbriani Emilio, professore di dritto naturale in Pisa.
- 44 48 — 11) Mancini cavaliere Pasquale, professore di dritto internazionale in Torino.
- 48 49 — 12) Piroli Giuseppe, professore di legislazione criminale in Parma.
- 46 50 — 13) Regnoli Oreste, professore di Codice civile in Bologna.
- ~~51~~ — 14) Torrigiani Pietro, professore di economia in Parma.
- ~~52~~ — 15) Carroga Francesco, professore nell'istituto di perfezionamento in Firenze.
- 53 — Coppino cavaliere Michele, membro del Consiglio superiore di pubblica istruzione.
- 48 54 — Pateri cavaliere Filiberto, id.
- 49 55 — Sperino cavaliere Casimiro, id.
- 50 56 — Tomati cavaliere Cristoforo, id.

Ministero finanze.

- 51 ~~57~~ — Scialoja cavaliere Antonio, segretario generale.
Carroga Francesco, segretario generale.

Per quanta diligenza adoprasse la vostra Commissione nel compiere questo mandato, non ottenne tuttavia tale convincimento da poter affermare con sicurezza che il surriferito elenco riuseiva, in ogni sua parte, compiuto ed esatto.

Le nuove condizioni del nostro paese, e, più ancora, la nuova e speciale indole di alcuno de' pubblici uffici prima sconosciuti, tolgono affatto sì possa, senz'altre indagini ed altri indugi, andar sicuri di aver compreso nell'elenco *tutti* gli impiegati, come pure di avervi annoverato quelli *appena* che, per disposizione della legge elettorale, sono ammessi a far parte della nazionale rappresentanza.

Ne affida tuttavia la specchiata lealtà de' nostri colleghi, sì da non poter rinvocare in dubbio che, ove per avventura si fosse ommesso nell'elenco il nome di qualche impiegato, non sia questi sollecito a sorgere spontaneo per dichiararlo. Ne affidano in un tempo la saviezza e l'autorità vostra, sì da non

temere che ove la Commissione andasse errata nello apprezzare individuali condizioni, non sia, tosto e facilmente, l'erroneo giudizio da voi corretto e riparato.

Premessa questa dichiarazione, che per molti riguardi stimammo opportuna e necessaria, non ne resta che di riferirvi compendiosamente i dubbi che sollevaronsi nel seno della Commissione, e i precipui motivi che la condussero alle prese determinazioni.

Lo faremo con brevi parole.

I

Parve dubbio, anzitutto, in quale qualità avessero ad iscriversi quei funzionari che esercitavano due pubblici uffici, per amèndue dei quali avevano incontrastabilmente diritto di sedere in questa Camera, siccome appunto sarebbero quelli di professore universitario e di membro del Consiglio superiore di sanità, o di pubblica istruzione.

« Stimava la minoranza (sono sue parole) che i deputati i quali, oltre la carica di professore, coprono contemporaneamente altri impieghi, debbanò venire iscritti nella categoria speciale dei professori, per la ragione semplicissima che entrando nella Camera continuano a conservare pur sempre la qualità di professore; ripugnare troppo, del resto, l'acconsentire a tale interpretazione, per la quale una stessa persona fosse nello stesso tempo professore e non professore; fosse professore per percepire lo stipendio, fruire del dritto d'inalmovibilità, e di tutti gli altri attribuiti dalle leggi ai professori, e non fosse poi professore, quando si trattasse di farne la classificazione alla Camera.

« Che quest'opinione (soggiungeva) è inoltre più conforme allo spirito della legge, secondo la quale la limitazione speciale del numero dei professori che possono far parte della Camera, ha per iscopo evidente di distrarre dalla cattedra il minor numero d'insegnanti.

« Che quando non si dovesse avere alcun riguardo alla qualità di professore, dal momento che sia desso investito di altro ufficio, converrebbe per una necessaria conseguenza procedere ben più oltre; converrebbe omettere di classificare fra gli impiegati quei professori che sieno membri del Consiglio superiore di sanità, poiché, non essendo quest'ufficio retribuito di verun assegnamento, essi, come tali, non potrebbero essere compresi fra gl'impiegati aventi stipendio sul bilancio dello Stato.

« Che per ultimo osterebbe per nulla la deliberazione con cui la Camera approvava le elezioni degli onorevoli Bo, Demaria e Coppino, perchè altro è lo stabilire che è valida la elezione di un deputato che abbia un impiego che lo renda eleggibile, malgrado che copra contemporaneamente altri impieghi che non gli conferiscano diritto di eleggibilità; ed altro è invece il dichiarare che quell'impiego assorba e distrugga gli altri impieghi coperti dallo stesso deputato. »

Ma queste considerazioni non smuovevano la maggioranza dalla ferma credenza, che quegli il quale esercitava i due uffici di professore universitario e di membro di Consiglio superiore, avesse ad iscriversi nell'elenco degli impiegati, piuttosto quale membro di Consiglio superiore, che non quale professore universitario.

Per il professore, il numero di seggi alla Camera veniva dalla legge limitato assai più che non lo sia per i membri di Consiglio superiore. Se questi possono partecipare all'onore di appartenere alla rappresentanza nazionale, sino a che non sia superato il numero di *settantasette* impiegati; i professori invece ne sono per legge esclusi, appena oltrepassino il numero di *nove*; è manifesto pertanto che a questo riguardo la condizione dei membri di Consiglio superiore è d'assai più favorevole che non sia quella dei professori universitari; e così è manifesto parimenti che *nel dubbio*, quando pure ve n'abbia, vuolsi, a seconda de' più conosciuti principii, prescegliere quel partito che meglio giova all'eletto — il partito cioè d'iscriverlo nell'elenco degli impiegati in quella delle sue qualità che meno lo espone al pericolo dell'esclusione — nella qualità insomma di membro di Consiglio superiore.

Nè a quest'uopo importa che il professore cessi di essere professore, come si avvertiva dalla minoranza; è appunto perchè mantiene *amendue* le qualità, che dimostravasi, come *nel dubbio*, dovesse iscriversi nell'elenco degli impiegati, per quella che lo esponeva meno al pericolo di essere escluso dalla Camera.

Parimenti è assai probabile che il legislatore, per mezzo del limite imposto alla categoria 8, si proponesse di porre ostacolo a che gran numero di insegnanti venisse distolto dalla cattedra; ma è ad avvertire che, anche per l'ordinario, non sono ammessi a far parte di Consiglio superiore se non i professori dell'università del luogo istesso ove hanno sede il Consiglio e il Parlamento, sicchè il professore che è pur membro di Consiglio superiore è sempre in grado di compiere il mandato di deputato, senza essere distolto dall'esercizio della sua cattedra.

Non sta neppure che dal considerare i professori siccome appartenenti al Consiglio superiore di cui siano membri, ne possa derivare la conseguenza che non abbiano più ad annoverarsi fra gli impiegati; perciocchè la qualità in cui sono iscritti nell'elenco non gli spoglia per niente dell'altra qualità di professore, ossia d'impiegato stipendiato; del resto la disposizione relativa ai membri del Consiglio superiore di sanità, che non hanno stipendio, fu appunto invocata nella Camera, per dimostrare come con essa intendesse il legislatore di aprire le porte del Parlamento a coloro che, sebbene coprissero un impiego al quale non era concessa l'eleggibilità, venivano tuttavia ad acquistarla, ottenendo il posto di membro di Consiglio superiore.

Finalmente non è, lo si ripete, che un impiego assorba l'al-

tro; ma è appena che, avendosi l'eletto ad inscrivere per l'uno o per l'altro dei due impieghi che copre, vogliono gli invocati principi che lo si iscriva per quello che giova meglio all'efficacia della sua elezione.

La Giunta pertanto (voti 5 contro 2) determinava di non annoverare i professori:

- 1) Il cavaliere Tomati, membro del Consiglio superiore d'istruzione.
- 2) Il cavaliere Sperino, idem
- 3) Il cavaliere Pateri, idem
- 4) L'avvocato Gastaldetti, membro del Consiglio superiore di sanità.

E per identiche ragioni il professore *Giuseppe Manfredi*, anziché nella sua qualità di professore, mandavasi ad annoverare in quella che tuttora mantiene di segretario generale del Ministero di grazia e giustizia.

II

Ma il dubbio presentavasi più grave assai, allorché volse la discussione sull'iscrizione di funzionario, la eleggibilità del quale non era *ugualmente* incontrovertibile per amendue i pubblici uffici da lui esercitati, come appunto sarebbe del cavaliere Angelo Bo; imperciocché, nel mentre la chiara parola della legge (art. 97, n° 8) lo rendeva incontrastabilmente eleggibile per l'ufficio di professore nell'università di Genova, era ben altrimenti per l'altro suo ufficio di direttore generale per la sanità marittima.

La minoranza della Giunta stimava si avesse egli ad inscrivere nell'elenco dei professori universitari, perciocché, a suo credere, e per questa sola qualità che, dirimpetto alla legge elettorale, non potevasi rivocare in forse il suo diritto di sedere in Parlamento.

La maggioranza considerava invece:

Che la Camera, nel convalidare la elezione del cavaliere Angelo Bo, non determinava per niente, se lo facesse per la sua qualità di professore universitario, o non piuttosto per il suo ufficio di direttore generale per la sanità marittima;

Che pertanto alla Commissione non può ora competere di statuire distinzioni, e di imporre limitazioni che dalla Camera non furono statuite ed imposte;

Che altronde, nella grave discussione che ebbe luogo per questa elezione, fuvvi chi pur sostenne con efficacia di argomenti come il Consiglio di sanità marittima fosse sostanzialmente *Consiglio superiore di sanità*, poichè non eravi altro Consiglio che gli soprastasse; e come, per conseguenza, si potesse, con fondata ragione, invocare per il cavaliere Angelo Bo l'art. 97, n° 7, della legge elettorale, a motivo che esso cavaliere Bo, per il suo ufficio di direttore generale, fosse membro nato del Consiglio di sanità marittima.

Che infine, per quanto poco valore vogliasi assegnare a

queste considerazioni, avrassi pur sempre ad attribuirle quelle almeno di generare un qualche dubbio; E nel dubbio, a seconda del già accennato principio, deve necessariamente prevalere il partito più favorevole all'eletto.

Perciò la Commissione (4 voti contra 5) determinava che, per la sua qualità di direttore generale di sanità marittima, venisse il cavaliere Bo iscritto nella categoria degli impiegati dipendenti dal Ministero di marina.

III

Fu quindi la Commissione condotta a lungo dibattimento dal sollevato dubbio: se il funzionario, il quale eserciti un ufficio a cui sta per legge *annesso uno stipendio*, debba annoverarsi fra gli impiegati, comunque rinunziasse egli a tale stipendio ed a qualsiasi altro assegnamento che ne potesse in qualche modo tenere le veci.

La *minoranza* della Giunta credeva consimili funzionari non si dovessero inscrivere nell'elenco degli impiegati, perciocchè l'enunciato art. 97 della legge elettorale accenna ai soli funzionari e regii impiegati *aventi uno stipendio* sul bilancio dello Stato; e per conseguenza esclude manifestamente da tale novero quei funzionari che, per il fatto della loro rinunzia allo stipendio, hanno cessato di averne uno; hanno cessato insomma d'essere impiegati stipendiati.

Nè a fronte della parola così *precisa* della legge (soggiungeva la minoranza) può tornare il far opera di addentrarsi con induzioni e ragionamenti nei supposti propositi del legislatore; perciocchè qualunque argomento si possa addurre, varrà forse desso a dimostrare l'imperfezione della legge stessa e la necessità di riformarla, ma non varrà mai ad attribuire a qualsiasi l'enorme facoltà di volgerne la chiara parola a significato assolutamente contrario.

Alla maggioranza invece non parve sì chiara e precisa la parola della legge, da escludere affatto ogni possibilità di ragionamento e d'altra interpretazione.

L'art. 97 della legge elettorale, colla invocata locuzione di *funzionari e regii impiegati aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato*, non esclude per niente quei funzionari ed impiegati i quali, solo per fatto di loro rinunzia, non riscuotono lo stipendio, che pure per il loro impiego trovasi stanziato nel bilancio dello Stato.

La parola della legge accenna *al fatto dell'allogamento dello stipendio sul bilancio dello Stato*, senza preoccuparsi punto della circostanza, se poi questo stipendio venga o no riscosso. Laonde basta di accertare che, per un dato impiego, abbiavi in bilancio il relativo stipendio per conchiuderne, senza tema di contraddire alla legge, che il funzionario il quale esercita un tale impiego, sta necessariamente compreso nella disposizione del pre nominato articolo 97 della legge elettorale.

(36)

E vuole ragione la sia così, perchè altrimenti verrebbero meno affatto il plausibile scopo ed i migliori effetti di questo articolo di legge.

Fra i motivi che poterono indurre il legislatore a dettare questa disposizione, troppo probabilmente stanno precipui questi due: il proposito cioè di non porre a rischio, o troppo in sospetto, l'indipendenza della Camera; la considerazione del danno che ne sarebbe venuto alla pubblica cosa, quando in gran numero gl'impiegati avessero disertato il loro ufficio per adempiere al mandato di deputato.

Or bene, è forse che l'impiegato, per il solo fatto di rinunciare temporariamente allo stipendio, modifichi i suoi personali rapporti e le sue speranze verso il Governo, per guisa da venire più indipendente che prima non era?

È forse che l'abbandono dell'ufficio riesca a minor danno della pubblica cosa perchè il funzionario che lo esercita si astiene di riscuotere l'assegnatogli stipendio?

Perchè, adunque, farebbesi tanta e sì grave differenza tra l'impiegato che riscuote lo stipendio e quello che, per temporaria rinuncia, non lo riscuote?

Ma puossi egli ragionevolmente, onestamente acconsentire a creare tale differenza da cui ne derivi la *possibilità*, riesca la Camera costituita *per intero* da impiegati, una parte dei quali continui a riscuotere lo stipendio, e l'altra parte, rinunciando temporariamente all'assegnamento, mantenga tuttavia il suo posto, l'anzianità, il diritto alle promozioni, e al conseguente accrescimento di retribuzione, per porre tosto un termine al calcolato sacrificio appena torni conto di farlo?

Sono queste le precipue considerazioni che condussero la Giunta (5 voti contra 5) ad avere in conto di funzionari stipendiati coloro che, sebbene per fatto di loro rinuncia, non riscuotano alcun assegnamento, tuttavia esercitano un ufficio per il quale sta allogato nel bilancio un apposito stipendio.

In applicazione di quale principio conveniva pertanto la Giunta nelle seguenti conclusioni:

a) Non potersi considerare come funzionario da iscriversi nell'elenco degli impiegati il barone Bettino Ricasoli, per l'alto suo ufficio di governatore generale della Toscana; perciocchè tale ufficio, oltrechè per natura sua temporario, vuol essere pure, come sta nella speranza di tutti, di brevissima durata; e perchè altronde non ista scritto sul bilancio dello Stato, nè per esso il benemerito funzionario consegue altro compenso fuor questo solo della pubblica riconoscenza;

b) Aversì a dire lo stesso per il luogotenente generale barone Paolo Solaroli, e il maggior generale conte Francesco Annoni di Cerro, perciocchè il loro grado militare, a cui non ista annesso nè un ufficio, nè un assegnamento qualsiasi, non costituisce sostanzialmente che un semplice titolo di onorificenza;

Che se il barone Solaroli sta anche compiendo tuttodì le onorevoli attribuzioni di aiutante di campo di S. S. R. M., nep-

pure per queste viene ad assumere qualità d'impiegato stipendiato, poichè nel decreto di sua nomina sta dichiarato che tale ufficio hassi per lui ad esercitare senza retribuzione e compenso di sorta alcuna;

c) Aversì invece a tenere in conto di regio impiegato *con stipendio sul bilancio dello Stato* l'onorevole D'Ancona Sansone per il posto conferitogli di direttore per le finanze, commercio e lavori pubblici in Toscana, comunque il giorno stesso che accettava l'ufficio, dichiarasse egli formalmente di rinunciare all'annessovi stipendio.

Una quale determinazione, pur troppo, conduce, in pregiudizio dell'onorevole D'Ancona, a gravissima conseguenza, conduce insomma a dover dichiarare che egli sino dal 6 del mese di aprile ultimo scadente *cessava di essere deputato*.

Sta in fatto che il D'Ancona conseguiva quell'impiego undici giorni dopo che otteneva il mandato di deputato; e l'articolo 105 della legge elettorale sancisce che *il deputato quando riceve un impiego, cessa in sull'istante di essere deputato*.

Nè a scansare questa inevitabile conseguenza potrebbesi invocare la già decretata convalidazione dell'elezione; perciocchè, quando pur fosse che la convalidazione vale da per sè a rimuovere ogni ostacolo di contraria sanzione della legge (il che pare non possa e non debba essere), tuttavia di questo esorbitante beneficio non potrebbe neppure giovarsi l'onorevole D'Ancona, a motivo che, in ogni caso, la sua elezione veniva convalidata nella tornata del 5 aprile, e l'impiego egli non lo conseguiva che per decreto del giorno successivo; sicchè viene ad essere tanto più fuori di ogni dubbio che la sua elezione cessava il giorno che otteneva l'impiego di direttore per le finanze, lavori pubblici e commercio in Toscana.

IV

Quasi corollario alla precedente discussione presentavasi tosto la questione relativa agli *impiegati in aspettativa*.

Era a determinare con quali norme e con quale criterio si avesse ad applicare a costoro l'art. 99 della legge elettorale che gli assimila agli *impiegati in attività*.

Come è ben naturale, appunto per questa assimilazione stabilita dalla legge, si atteneva la Giunta alla norma già seguita per gli impiegati *in attività*, e così determinava di annoverare fra gli impiegati stipendiati, gli impiegati in aspettativa a cui compete un assegnamento, sebbene per fatto di loro volontà non lo riscuotessero; ed invece di non annoverarvi quelli a cui nulla poteva competere, o per la brevità del tempo che esercitavano pubblico ufficio, o perchè l'aspettativa chiedevasi non per cagione d'infermità, ma per venire in grado di meglio provvedere a propri particolari interessi o per soddisfare a più alti propositi.

Laonde conveniva facilmente la Giunta nel partito di non

(36)

inscrivere nell'elenco degli impiegati l'onorevole Malmusi Giuseppe, console generale in aspettativa; perciocchè durava egli in ufficio appena un decennio, e l'aspettativa la chiedeva, non già per infermità ed impotenza, ma sì invece per intendere l'animo e le forze a cure anche maggiori; ond'è che non solo non riscuote egli alcun assegnamento, ma a lui non compete, nè può competere ragione di riscuoterne uno qualsiasi.

E in eguale sentenza veniva la Giunta per l'onorevole Pier Carlo Boggio, professore-reggente in aspettativa; perciocchè egli non ebbe ad esercitare la cattedra di dritto costituzionale che poco più di un trimestre; e il pubblico ufficio abbandonava, non già per causa di corporali infermità, ma evidentemente per venire in grado di correre la palestra parlamentare.

V

Fra coloro che esercitano pubblico ufficio, ed hanno ad iscriversi nell'elenco degli impiegati, parve ad alcuni avesse pure a comprendersi il cavaliere Giovanni Battista Borelli per la sua qualità di medico primario dell'ospedale mauriziano; qualità che gli venne conferita da nomina regia, e per la quale riscuote annuo stipendio.

Stimavasi non vi fosse ragione di costituire una differenza fra questo e gli altri impiegati, per ciò solo che lo stipendio al cavaliere Borelli viene corrisposto dalla cassa particolarmente amministrata dal gran magistero dell'Ordine Mauriziano; avvegnachè le sostanze di quest'Ordine non siano di ragione privata, ma appartengano allo Stato, come vi appartengono quelle che stanno scritte nel suo bilancio attivo.

Del resto, è fuori dubbio che il Governo ha diretta ingerenza, se non nella materiale amministrazione di quei fondi, certamente nel sorvegliare alla loro conservazione, e può anzi valersene per sovvenire ad urgenti bisogni dello Stato, come pure se ne valse altre volte cogli encomi del paese e senza richiamo dell'Ordine stesso.

A ciò contrapponevasi.

Che per quanto possano essere giusti i desiderii che anche il bilancio dell'Ordine Mauriziano abbia a far parte di quello dello Stato a cui per ogni riguardo naturalmente appartiene, sta in fatto, tuttavia che sino ad ora questo normale stato di cose non esiste.

E poichè l'art. 97 della legge elettorale dichiara ineleggibili appena gli impiegati che hanno uno stipendio sul bilancio dello Stato, è perciò che, senza far violenza alla legge, e senza contraddire ai più incontrastati principii che si oppongono all'estensione di una misura restrittiva, non potrebbesi mai comprendere in questa eccezione della legge quegli impiegati, lo stipendio dei quali sta allogato in un bilancio che dovrebbe essere, ma che tuttavia non è ancora bilancio dello Stato.

Non v'ha dubbio, per questa distinzione viene funestamente agevolato il modo d'introdurre nella Camera un numero di impiegati d'assai maggiore di quello ammesso dalla legge.

L'inconveniente è grave assai, ma sta al Parlamento di avvisare a porvi riparo per l'avvenire: intanto è forza per ora di ottemperare al precetto della legge la quale non limita per niente la eleggibilità di quegli impiegati che sono nella condizione del cavaliere Giovanni Battista Borelli, che *hanno cioè lo stipendio* su di un bilancio che non è ancora quello dello Stato.

La Giunta, all'appoggio di tali considerazioni, riconosceva unanime non potersi intanto annoverare il cavaliere Giovanni Battista Borelli fra gli impiegati di cui è menzione nell'articolo 97 della legge elettorale.

VI

Sollevasi ancora un altro dubbio; gli onorevoli ingegneri cavaliere Serafino Grattoni e cavaliere Germano Sommeiller, e con essi l'ingegnere cavaliere Sebastiano Grandis, progettavano il traforo del Moncenisio col mezzo di un macchinismo di loro invenzione.

Il Governo non si peritò di assumere la grandiosa impresa coll'applicazione del nuovo macchinismo progettato dai prenommati ingegneri, siccome quello che doveva accelerare in modo straordinario il compimento dell'opera.

Forse per meglio assicurare l'esecuzione di quest'opera, e fors'anche per retribuire di qualche compenso l'ammirevole invenzione di essi ingegneri, con decreto del 4 novembre 1857 veniva affidata a loro la *direzione tecnica per il traforo delle Alpi*, assegnando loro all'espresso titolo d'indennità l'annua somma complessiva di lire 30,000.

Parve alla *minoranza* che, dirimpetto a questo decreto, non si potesse a meno di considerare gli onorevoli ingegneri Grattoni e Sommeiller quali regii impiegati, dacchè: 1° la loro nomina proveniva da decreto reale; 2° a loro veniva affidato un determinato ufficio; 3° era corrisposto a ciascuno di loro l'annuo stipendio di lire 10,000, alloggiate nel bilancio dello Stato.

Sia pure, soggiungeva, che nel decreto di nomina si faccia menzione *d'indennità*, e non di stipendio, questo non modifica per niente la sostanza della cosa; perciocchè, quale pur siasi la qualificazione dell'annualità che il Governo assumeva di corrispondere, sta pur sempre che questa vuol essere corrisposta dalle casse dello Stato, e per una determinata opera, come avviene per ogni altro impiegato.

È fuori dubbio parimenti che i prenommati ingegneri, per l'ufficio loro assegnato, sono stretti da somma dipendenza verso il Governo, perciocchè rilevasi dal decreto di nomina che loro non fu data alcuna guarentigia sulla durata dell'ufficio, sicchè ne possano essere rimossi, sempre quando piaccia al Governo di farlo.

(36)

Sarebbe, finalmente, funestissimo precedente questo di non considerare impiegati coloro a cui il *compenso* viene assegnato a titolo d'indennità, piuttosto che a quello di stipendio; in questo modo lascierebbersi illimitato arbitrio al Governo di contravvenire impunemente, quando gli torni, alla legge elettorale, introducendo nella Camera un numero indefinito d'impiegati, col troppo facile mezzo di eangiar nome alle cose, qualificando *indennità* quell'annuo compenso che dalla legge viene qualificato stipendio.

Osservava la maggioranza,

Che l'assegnato compenso, evidentemente, non era inteso a premio, o meglio a corrispettivo dell'opera di *direzione tecnica*, ben piuttosto e principalmente a *retribuzione* della maggior opera dell'ingegno, il quale, coll'invenzione di quel macchinismo, verrebbe, riuscendo, ad inneggiare di tanto le condizioni economiche del nostro paese.

Ed a consimile retribuzione, di certo, non puossi ragionevolmente assegnare il nome di *stipendio*.

Respingere quest'ovvio riflesso, gli è supporre che il Governo volesse appropriarsi l'altrui e far suo pro di tanta invenzione senza ricompensare in alcun modo i benemeriti inventori; E il supposto sarebbe a troppi titoli e per troppi riguardi assolutamente inaccettabile.

Del resto, l'ufficio commesso agli onorevoli Grattoni e Sommeiller, oltre ad essere di sua natura temporaneo, è tale ancora che non attribuisce diritto alcuno né a pensioni né a giubilazione; è tale che non può mai costituire per loro un titolo e né tampoco una ragione di speranza a promozioni ed a vantaggi avvenire.

La qual cosa esclude siano essi stretti verso il Governo da quella dipendenza che può scemare la libertà d'azione.

È verissimo che vuolsi andare assai a rilento nello ammettere *principii* e *interpretazioni* che possano aprire facile la via al Governo d'introdurre nella Camera impiegati in numero maggiore di quello acconsentito dalla legge elettorale.

Certo al Governo non deve tacersi, e in questa e in ogni altra occasione, che è sempre a lamentare grandemente, quando, per intendimenti particolari, fossero pur giusti e lodevoli, si toglie efficacia ed autorità alla legge, col dare al paese il funesto, e pur troppo non mai infecondo esempio di quelle meditate *violazioni* che, seppure non portano con sé palese l'impronta del loro attentato, ne hanno però tutto il carattere, e ne producono tutte le lamentevoli conseguenze.

Ma perchè ne può, forse, e in altre circostanze, derivare un male, non è per certo che si possa ragionevolmente, e si debba intanto ricusar giustizia a cui vuol essere fatta;

Tanto massime allorquando l'ufficio ed il compenso (come nel nostro caso) vengono concessi ad inventori di applaudito disegno; sicché non è a temere (e direbbersi meglio, non è pur troppo a sperare), che il Governo si trovi sovente in

identiche condizioni da dover retribuire in questa forma coloro che coll'opera e coll'ingegno illustrano il paese e ne migliorano le sorti.

È ad avvertire finalmente (soggiungeva la maggioranza) non essere questa la prima volta che la questione si presenta alla Camera.

Nella precedente Legislatura l'elezione dell'onorevole Grattoni venne senza contrasti convalidata, dopo che il relatore ebbe svolto con molta chiarezza tutte le suindicate circostanze; quelle cioè del regio decreto di nomina, della natura dell'ufficio esercitato e del compenso che ne ritraeva.

Parimenti in quella stessa Legislatura, allorché trattavasi di comporre l'elenco degl'impiegati, fu dichiarato dalla Camera che l'onorevole Grattoni, non ostante quel suo ufficio e l'indennità che conseguiva, non doveva fra loro annoverarsi.

Anche quest'anno nell'ufficio VII, dopo lunga discussione e diligente disamina della cosa, deliberavasi di proporre senz'altro alla Camera la convalidazione dell'elezione dell'onorevole Grattoni, e la Camera accoglieva la proposta e convalidava.

Dirimpetto a questi precedenti ben maggior autorità acquistano le anzi addotte ragioni; e fanno indubbio tanto più come non possano mai aversi in conto di impiegati gli onorevoli Grattoni e Sommeiller.

Appoggiata a queste considerazioni, la Giunta (voti 5 contro 2) deliberava non doversi inscrivere nell'elenco degl'impiegati gli onorevoli Grattoni e Sommeiller, sebbene sia loro affidata con regio decreto la direzione tecnica dei lavori per il traforo delle alpi, e riscuotano ciascuno per tale ufficio, a titolo d'indennità, l'annuo compenso di L. 10,000.

VII

Un'ultima questione certamente gravissima, non fosse che per le sue conseguenze, tenne in forse per lungo tempo la vostra Giunta che non sapeva smettere la lusinga, non avesse ad essere insuperabile l'ostacolo che la legge pareva opporre a' suoi più vivi desideri, ed ai più determinati suoi propositi.

Era questione se l'onorevole Celestino Bianchi presentato alla Camera nella dichiarata qualità di *segretario generale del Governo di Toscana*, possa ancora sedere in Parlamento, sebbene, per il fatto di annessione, il particolare Governo di Toscana cessasse di essere, e per conseguenza la primitiva qualità che avevasi l'onorevole Bianchi di *segretario generale del Governo* si scambiasse in quella d'assai diversa ed inferiore di *segretario del Governatore generale*.

Pareva ad alcuno che l'autorità e gli uffici del governatore generale, essendo così ampi ed indeterminati, tornava almeno malagevole lo stabilire con sicurezza se la qualità di segretario del governatore generale non equivallesse a quella di segretario generale del Governo.

(36)

Ma avvertivasi tosto rilevarsi dal regio decreto del 23 marzo ultimo scaduto, come per molti atti il governatore generale avesse a dipendere dal Ministero; dipendenza altronde che era naturale quanto necessaria, poichè per molti atti la responsabilità, dinnanzi alla nazione, pesava pur sempre sul Ministero;

Sicchè non poteva essere dubbio che il segretario del governatore all'autorità del quale erano imposti limiti, esercitava ufficio necessariamente inferiore a quello di segretario generale del Governo, che nella sua azione non era stretto da altro vincolo, fuor da quel solo che gli imponevano la coscienza e il pubblico interesse.

Osservavasi inoltre che la nuova forma d'amministrazione veniva assegnata alla Toscana col pre nominato regio decreto del 23 marzo ultimo scaduto, e così due giorni prima che si aprisse l'urna elettorale da cui usciva il nome dell'onorevole Bianchi; ond'è che in ogni caso, la mutazione d'ufficio, siccome avvenuta in tempo anteriore all'elezione, non potrebbe mai pregiudicare all'elezione stessa.

A ciò contrapponevasi che, sebbene l'invocato decreto porti la data del 23 marzo, tuttavia non sortiva il suo effetto se non il successivo giorno 26; giorno della sua pubblicazione; sicchè l'argomento di *anteriorità*, quando pur valesse, non potrebbe per niente giovare all'elezione dell'onorevole Bianchi. Più che della data del decreto, gli è dei suoi effetti che vuolsi tener conto; poco monta fosse il decreto anteriore o non alla elezione, quando è certo che per effetto di questo decreto scadeva l'onorevole Bianchi da quell'ufficio che gli attribuiva l'eleggibilità, per assumerne uno che non gli conferisce titolo per sedere in Parlamento.

Osservavasi ancora che, coll'articolo 9 del più volte menzionato decreto del 23 marzo, *tutti i funzionari ed impiegati venivano mantenuti nei rispettivi loro gradi*, per guisa che, all'appoggio di questa disposizione, puossi affermare che anche tuttodi l'onorevole Bianchi continua ad essere rivestito del grado di segretario generale del Governo; e ritenendo il grado non v'ha dubbio che ritiene e conserva ancora quel titolo di eleggibilità che prima si aveva, e per il quale la sua elezione venne convalidata.

Ma a questo avvertivasi che le ultime parole dello stesso invocato articolo 9 modificano d'assai le conseguenze che se ne vorrebbe trarre a vantaggio dell'elezione dell'onorevole Bianchi.

Dopo di essersi statuito che gli impiegati sono mantenuti nei loro gradi, si chiude quell'articolo 9 colle seguenti parole: *salva la destinazione che potrà in appresso loro (agli impiegati) venir data*.

È manifesto adunque che i gradi sono mantenuti appena a quegli impiegati a cui non è ancora data, e sino a che non si darà un'altra destinazione.

Ma l'onorevole Bianchi questa nuova destinazione l'ebbe

già, poichè sta in fatto che, appena smesso l'ufficio di segretario generale del Governo, assunse quello di segretario del governatore generale.

Non è a lui pertanto che possa competere d'invocare la speciale disposizione del pre nominato articolo 9. Oramai, anche a norma di quest'articolo, egli non può essere rivestito d'altro grado, fuor di quello che gli conferisce il nuovo ufficio che esercita, del grado, cioè, di segretario del governatore generale.

In ogni modo, soggiungevasi, comunque la possa essere, sta pure in fatto che la elezione dell'onorevole Bianchi veniva convalidata dalla Camera; e la convalidazione, quand'è pronunziata, vuol essere irrevocabile; perciocchè, acconsentendo ad altra opinione, verrebbe a rendere incerta e precaria troppo la condizione del deputato.

Non può mai lasciarsi senza grave pericolo ad una maggioranza, fors'anche per poco prevalente, l'enorme facoltà di rimuovere dal loro seggio, quando le torni bene, quei deputati che per avventura le si fanno ostacolo a facili vittorie.

E l'enorme facoltà, senza dubbio, verrebbe accordata appena si acconsentisse a riconoscere *rivocabili* le decretate convalidazioni.

Del resto, la Camera, intorno alla validità delle elezioni, non altrimenti pronunzia che colle ragioni e nella qualità di supremo *giuri*. Onnipotente qual è in questa sfera di azione, essa non adduce motivi, nè fa d'uopo che n'adduca; *essa convalida, perchè le piace di convalidare*; d'onde l'impossibilità si possa mai con fondamento affermare, sorgessero nuovi argomenti e nuove circostanze da attribuire giusto titolo alla revocazione del primitivo giudizio.

Sentivasi tutta la gravità di queste considerazioni, ma non esitavasi tuttavia a preferire l'opposta sentenza; perciocchè, quale pur siasi l'indole speciale del giudizio che pronunzia la Camera nella verificaione delle elezioni, tale non può essere certamente da far sì che l'efficacia del giudizio stesso si estenda anche all'*impensato*.

Quando la Camera pronunzi, guidata da meno esatte informazioni, ovvero indottavi dall'ignorare circostanze assolutamente *sostanziali*, non v'ha dubbio, in questi casi, la Camera non pronunzia irrevocabilmente.

Nè giova invocare la *onnipotenza* della Camera per farla poi più *impotente* che mai; per condurla a tale, insomma, da non poter riparare a manifesto errore, e nè anche all'aperta violazione della legge.

Che se gli è grave inconveniente rimanga alcune volte incerta e precaria la condizione del deputato a cui per avventura tornava propizio l'errore, e fors'anco (e in caso ben altro del nostro) la sorpresa, sarebbe poi danno funestissimo ed oltremodo lamentevole, che anche una sola volta all'errore e alla sorpresa si attribuisse efficacia di titolo per sedere in Parlamento contro il chiaro precetto della legge.

(36)

La Camera convalidava la elezione dell'onorevole Bianchi, perchè teneva per fermo, come le veniva riferito, che egli rivestisse il grado e la qualità di *segretario generale del Governo*: grado e qualità, se non superiori, eguali almeno a quelli di *segretario generale del Ministero*; ora che le risulta invece come l'onorevole Bianchi abbia grado e qualità inferiori, non sia cioè che il segretario del governator generale, incombe a lei di pronunziare, siccome avrebbe pronunziato, qualora questa *sostanziale circostanza* non le fosse stata taciuta.

Del resto, quando pur fosse che le convalidazioni si volessero irrevocabili, questo principio non potrebbe neppure invocare per l'onorevole Bianchi; perciocchè, come già osservavasi, il decreto 25 marzo non fu pubblicato, e così non presé vigore che il successivo giorno 26; perciò starebbe sempre che il nuovo impiego egli lo avrebbe conseguito dopo la elezione, e che, a norma dell'articolo 105 della legge elettorale, *cessava in sull'istante* di essere deputato, appunto come avveniva all'onorevole D'Ancona.

Per quali considerazioni tutte la Giunta (voti 6 contro 1) deliberava di proporvi la invalidazione dell'elezione dell'onorevole Celestino Bianchi.

Dopo questa rapida sposizione non rimane alla vostra Giunta che di raccogliere, riassumendo, tutte le proposte che intende di presentare al vostro definitivo giudizio.

Or bene, ritenuto che ammonta a 587 il numero complessivo dei deputati costituenti la rappresentanza nazionale; e che per conseguenza il *quinto* di questo numero, per l'effetto indicato all'alineia 1° dell'articolo 100 della legge elettorale, vuol essere di *settantasette*;

Ritenuto rilevarsi dall'elenco premesso a questa relazione, che, dedotti i sei impiegati della categoria 8, i quali eccedono il numero determinato dall'alineia 2° dell'istesso articolo 100, il complessivo numero degli impiegati ammonta appena al numero di *cinquantuno*;

La Giunta perciò vi propone che, riconosciuto esatto il presentatovi elenco, vogliate dichiarare:

1° Che l'*ottavo* del *quinto* assegnato, siccome limite insuperabile agli impiegati delle categorie 4 e 8, è costituito dal numero *nove*;

2° Che gli impiegati della categoria 8 eccedono di ~~sei~~ *sei* questo numero, e perciò vuol essere estratto a sorte il nome di ~~sei~~ *sei* di loro, la cui elezione hassi ad annullare, siccome è statuito dal prenotato alineia 2° dell'art. 100 della legge elettorale;

3° Che gli impiegati della categoria 4 risultano appena in numero di *otto*; e così resta ancora per questa categoria di impiegati un posto vacante;

4° Che essendo appena ~~cinquantuno~~ *cinquantuno* gli impiegati i quali

I 4.

I 4 92.

17
oggi fanno parte della Camera, restano ancora ~~pentesi~~ seggi, a cui funzionari ed impiegati possono accedere.

Inoltre, per le considerazioni addotte precedentemente, vi propono di riconoscere e dichiarare:

5° Che i funzionari i quali rivestono due qualità, e per amendue di esse sono eleggibili, vogliono essere iscritti nell'elenco in quella delle qualità per la quale sono dalla legge meno limitati i seggi nella Camera; e che perciò hanno ad iscriversi per la qualità di membri di Consiglio superiore e per quella di segretario generale, e non già per quella di professori universitari, gli onorevoli

Tomati, Sperino, Pateri, Gastaldetti, Manfredi Giuseppe

6° Che parimenti il cavaliere Angelo Bo vuol essere iscritto, non già quale professore universitario, ma si invece quale direttore generale della sanità marittima. Dacchè la Camera, nel convalidare la sua elezione, non determinava per quale delle due qualità la convalidasse, è debito ora di assegnare a questo giudizio l'interpretazione più favorevole all'onorevole Bo;

7° Che non può tenersi in conto d'impiegato compreso nella disposizione dell'art. 97 della legge elettorale quegli che esercita un pubblico ufficio per il quale non sta allogato nel bilancio dello Stato alcuno stipendio né altro compenso di sorta, quali sarebbero appunto:

Il barone Bettino Ricasoli, governatore generale.

Il barone Paolo Solaroli, luogotenente generale e aiutante di campo di S. M.

Il conte Francesco Annoni di Cerro, maggior generale.

Il cavaliere Giovanni Battista Borelli, medico primario dell'ospedale mauriziano.

8° Che abbiasi invece a considerare impiegato avente uno stipendio sul bilancio dello Stato quegli che esercita un pubblico ufficio, per il quale, nel bilancio dello Stato, sta allogato uno stipendio, comunque questo stipendio, per volontaria rinunzia, non si riscuota.

In questa condizione trovarsi appunto l'onorevole Sansone D'Ancona, direttore per le finanze, commercio e lavori pubblici in Toscana. Ma poichè quest'impiego gli venne conferito dopo la sua elezione di deputato, non basta di considerarlo impiegato avente uno stipendio, ma, a seconda dell'articolo 103 della legge elettorale, non puossi a meno di riconoscere che cessava senz'altro di essere deputato;

9° Che per gli impiegati in aspettativa hassi a tenere la stessa norma tenuta per gli impiegati in attività, cioè allora soltanto hanno a volersi compresi nelle disposizioni degli articoli 97 e 99 della legge elettorale, quando risulti che per l'aspettativa loro compete diritto a compensi verso lo Stato;

Non sono pertanto da iscriversi nell'elenco degli impiegati, perchè non trovansi in questa condizione, gli onorevoli Malmusi Giuseppe, console generale in aspettativa, e Pier

(36)

I 25

I, Carroja Francesco;

(36)

Carlo Boggio, già reggente la cattedra di diritto costituzionale;

10° Che non sono ad annoverarsi fra gli impiegati di cui è menzione nell'articolo 97 della legge elettorale gli onorevoli Grattoni Serafino e Sommeiller Germano; perciocchè nè propriamente viene loro corrisposto uno *stipendio*, nè esercitano essi un impiego, ma piuttosto, ad avverare con sollecitudine le molte speranze concette dal paese, adoprano a porre in efficace azione un loro *trovato*.

11° Che finalmente vuol essere invalidata la elezione dell'onorevole Celestino Bianchi, perciocchè, per il fatto della compiuta annessione, perdeva egli quella qualità, per la quale soltanto veniva ammesso alla Camera.

La Giunta ha compiuto così il compito suo il meglio che per lei si potesse. Attende ora il vostro giudizio, e questo, confida, le sarà benevolo.

~~CAPRIOLO, relatore.~~

Approvato nella Tornata del 2. Giugno 1860.